



2025/1772

2.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1772 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 2025

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Argentina e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.
- (5) Il 25 agosto 2025 l'Argentina ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Buenos Aires, confermato il 19 agosto 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

- (6) Gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, e all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 specificano che è autorizzato l'ingresso nell'Unione dall'Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Inoltre l'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non impone attualmente trattamenti di riduzione dei rischi per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.
- (7) Tenuto conto del rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione connesso all'ingresso dall'Argentina di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione di tale paese terzo, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione dall'Argentina non sia più autorizzato. È altresì opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione da tale paese terzo di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame.
- (8) Le voci relative all'Argentina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle figuranti nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, e nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (9) In aggiunta, il 21 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nello Stato della California, confermato il 15 agosto 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) A seguito della comparsa di questo recente focolaio di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.
- (11) Il 21 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel proprio territorio nonché alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tale recente focolaio di HPAI.
- (12) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona interessata dal focolaio, tenendo conto della data in cui il focolaio è stato confermato. Le voci relative agli Stati Uniti di cui alle tabelle figuranti nell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e alla tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (13) In più, gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio per quanto riguarda l'HPAI - situazione che aveva in precedenza determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (14) Il 15 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate circa la situazione della sanità animale e le misure adottate in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nello Stato del New Jersey, confermato il 20 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (15) Gli Stati Uniti hanno informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto.

- (16) Dopo aver valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalla zona interessata, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalla zona degli Stati Uniti interessata dalla citata sospensione. Le voci relative a tale paese terzo di cui alle tabelle figuranti nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (17) Tenuto conto dei recenti focolai di HPAI in Argentina e negli Stati Uniti e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, sezione B, la voce relativa agli Stati Uniti è così modificata:

i) la riga relativa alla zona US-2.1009 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.1009	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		20.3.2025	17.8.2025»;
--------------------	-----------	---	-------	--	-----------	-------------

ii) dopo la riga relativa alla zona US-2.1040 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.1041:

«US Stati Uniti	US-2.1041	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		15.8.2025»;	
--------------------	-----------	---	-------	--	-------------	--

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1040 è aggiunta la descrizione seguente per la zona US-2.1041:

«Stati Uniti	US-2.1041	State of California Los Angeles 01 Los Angeles County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 118.2544582°W 34.0768154°N)»;
--------------	-----------	---

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR Argentina	AR-0	POU, RAT, GBM	P1		19.8.2025»;	
------------------	------	---------------	----	--	-------------	--

b) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1009 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.1009	POU, RAT	N, P1		20.3.2025	17.8.2025
		GBM	P1		20.3.2025	17.8.2025»;

c) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1040 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.1041:

«US Stati Uniti	US-2.1041	POU, RAT	N, P1		15.8.2025	
		GBM	P1		15.8.2025»;	

3) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«AR Argentina	AR-0	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPST	
	AR-1	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPST	
	AR-2	A	A	C	A	A	C	C	D	D	D	MPNT ^(*) MPST».	